



COMUNE DI BIONE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 13 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019 - PARZIALE RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 25.01.2019

L'anno **duemiladiciannove**, addì **quindici** del mese di **Febbraio** alle ore **15:00**, nella **sala municipale**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	ZANOTTI FRANCO	<u>Sindaco</u>	X
2	VENTURINI GRAZIANO	<u>Vice Sindaco</u>	X
3	GAFFORINI LAURA	<u>Assessore</u>	X

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **Franco Zanotti - Il Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019 - PARZIALE RETTIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 25.01.2019

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del D. Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede: In deroga a quanto all'art.3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogare di anno in anno;
- la deliberazione di giunta comunale n. 36 del 17.02.1994 con la quale venivano approvate le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore a partire dal 1994;
- la deliberazione di giunta comunale n. 4 del 25.01.2019 con la quale venivano approvate le tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore a partire dal 2019;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall' art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il successivo decreto del Ministero dell'Interno per il rinvio al 28.02.2019;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui l'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 507/1993;

VISTO l'art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

ATTESO che questo ente, con deliberazione di Giunta Comunale n.41 in data 19.12.2007, si è avvalsa di tale facoltà a decorrere dall'esercizio 2008;

PRESO ATTO del cosiddetto principio dell'“Ultrattività delle tariffe”, stabilito in via generale da numerose disposizioni e in via specifica per l'imposta di pubblicità dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 507/1993, come modificato dall'articolo 10, comma 18, lett. a), della legge 448/2001, che prevede espressamente che, in caso di mancata adozione della deliberazione delle tariffe annuali, le stesse si intendono prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO, inoltre, dell'abrogazione, a decorrere dal 26 giugno 2012, del sopra citato art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, che aveva consentito l'aumento tariffario a decorrere dall'anno 2000, di cui si è avvalso il comune di Bione, avvenuta ad opera dell'articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012);

VISTO l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

RICHIAMATA la sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 che ha dichiarato l'illegittimità delle maggiorazioni fino al 50% sull'imposta di pubblicità deliberate, anche tacitamente, dai comuni a partire dal 2013;

RICHIAMATA, altresì, la Risoluzione n. 2/DF del 14 maggio 2018, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che, sulla base di quanto enunciato dalla Corte Costituzionale ha precisato che *“il 26 giugno 2012 è la data che segna lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime. Conseguentemente, una delibera esplicita approvativa o conformativa delle maggiorazioni in questione, adottata entro il 26 giugno 2012, legittima la richiesta di pagamento delle stesse da parte dell'ente locale; diversamente, una delibera approvativa o confermativa emessa in data successiva a quella predetta non può che ritenersi illegittima, essendo venuta meno – a seguito dell'intervento abrogativo disposto dall'art. 23, comma 7 del D. L. n. 83 del 2012 – la norma di cui all'art. 11, comma 10 della legge n. 449 del 1997, attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari. Le stesse considerazioni devono estendersi anche nel caso di proroga tacita delle tariffe, posto che per l'anno 2012 il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione era stato prorogato al 31 ottobre 2012, il comune poteva legittimamente richiedere il pagamento delle maggiorazioni. In ogni caso, occorre far riferimento alla disciplina particolare che regola le varie fattispecie dell'imposta o del diritto. Da quanto appena illustrato, è evidente che a partire dall'anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione”*;

VISTO il comma 919 della Legge 145/2018, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale SO n. 62/L del 31.12.2018, il quale ha stabilito che *“A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali*

fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.”;

VISTO, anche, che la Legge di stabilità 2019 (n. 145/2018) non è previsto alcun blocco tariffario, come invece era stato per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 e dall’art. 1 comma 37 lettera a);

RITENUTO opportuno anche ai fini della disponibilità di risorse in bilancio, avvalersi della facoltà prevista al comma 919 della Legge 145/2018;

CONSIDERATO che con la succitata delibera di Giunta comunale n. 4 del 25.1.2019 sono state approvate le tariffe relative erronee per quanto concerne gli impianti pubblicitari inferiori ad 1 metro e altre fattispecie non precedentemente definite;

VISTO pertanto l’allegato prospetto di determinazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, aggiornato con le tariffe applicabili per gli impianti pubblicitari inferiori ad 1 metro;

RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita : *“15. A decorrere dell’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con il decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e della finanza pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;*

VISTI gli allegati pareri favorevoli, sia sotto il profilo della regolarità tecnica che contabile, espressi da parte dei responsabili del servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, come modificato dalla legge n. 213/2012;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

VOTI favorevoli unanimi, espressi ai sensi di Legge;

DELIBERA

di determinare per l’anno 2019, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nell’allegato prospetto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto della parziale rettifica della delibera di Giunta comunale n. 4 del 25.1.2019 per quanto riguarda gli impianti pubblicitari inferiori ad 1 metro e altre fattispecie non precedentemente definite;

di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dall'adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 507/1993;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari.

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 con separata ed unanime votazione resa dai presenti aventi diritto nelle forme di legge, con il dare atto che l'immediata eseguibilità non presuppone la pubblicazione e che, parimenti, non ha effetto sulla decorrenza dei termini per la proposizione di azioni giurisdizionali (TAR Puglia – Lecce, sez. II, 29 novembre 2011, n. 2065).

Copia della suestesa delibera viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere di cui all'art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. (Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 ;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 376

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Franco Zanotti

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Lorenzi Alberto

(Sottoscrizione apposta digitalmente)